



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 07/05/2019

Oggetto: Divieto ad effettuare pubblicità mediante volantinaggio e affissioni fuori dai casi previsti dalla legge.

PREMESSO che è stata accertata la distribuzione indiscriminata di manifesti, opuscoli e depliant nelle vie, nelle piazze, negli androni delle residenze, in contenitori privi di chiusura sporgenti su suolo pubblico, sui veicoli in sosta;

CHE, tali forme di pubblicità sono spesso causa di un abnorme deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell'imbrattamento del suolo pubblico, dell'occlusione delle caditoie;

PRESO ATTO altresì, che, il perdurare del fenomeno riverbera conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano, per la pubblica e privata incolumità, per l'igiene pubblica, nonché un ulteriore aggravio di costi di gestione per l'amministrazione;

RITENUTO opportuno e necessario intervenire, in modo rigoroso per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica;

RITENUTO dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant, opuscoli, volantini e manifesti lungo le strade di tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 7/1992;

VISTO l'art. 41 della L.R. n. 26/93;

VISTO l'art. 149 dell'Ordinamento Amministrativo Enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963;

ORDINA

1. E' fatto divieto a tutte le attività economiche e/o agli organismi non a scopi di lucro "onlus", di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti Pagina sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico, antistanti le abitazioni, condomini o attività;

2. E' fatto divieto di conferire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;

3. E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni - sconto, biglietti omaggio e materiale simile;

4. Non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali

"porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali nel numero di 1 a famiglia. Laddove le cassette postali o per uso pubblicitario fossero ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali, la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali, al pari di altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.

5. È fatto divieto agli amministratori condominiali e a tutti i cittadini di ubicare sulle facciate esterne e/o sui muri di recinzione dei propri immobili "cassette postali o per materiali pubblicitari" che non rispondano alle caratteristiche riportate al punto precedente. Per le cassette difformi, già installate, è concesso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione per rimuoverle e/o sostituirle. Su tali cassette postali (o in altro luogo all'esterno degli immobili) i condomini e gli Amministratori condominiali sono co-obbligati ad esporre il cognome, il nome e la sede dell'amministratore condominiale;

6. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima all'ufficio competente, la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini;

7. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

AVVERTE che gli eventuali trasgressori della presente ordinanza, (attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato, amministratori condominiali e/o cittadini proprietari degli immobili dotati di "cassette postali e/o pubblicitarie) non conformi, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie previste dal d.lgs. 507/93 e dal d.lgs. 267/2000:

a) per le attività economiche e/o agli organismi non a scopi di lucro "onlus" commissionari e/o beneficiari della pubblicità, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 (euro DUECENTOSEI/00) a € 1.549,00 (euro MILLECINQUECENTOQUARANTANOVE/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

b) per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro VENTICINQUE/00) a € 500,00 (euro CINQUECENTO/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

c) per i proprietari di immobili e/o amministratori condominiali: la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro VENTICINQUE/00) a € 500,00 (euro CINQUECENTO/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi. Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della stessa.

Assoro lì «61»

IL SINDACO

LICCIARDO ANTONIO